

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005451/2020
alla Commissione**

Articolo 138 del regolamento

Marco Dreosto (ID), Massimo Casanova (ID), Gianantonio Da Re (ID), Isabella Tovaglieri (ID), Danilo Oscar Lancini (ID)

Oggetto: Richiesta di chiarimento sul ruolo dell'attività venatoria nella direttiva 2009/147/CE (direttiva Uccelli)

Spesso questa Commissione ha definito l'attività venatoria come eccezione al regime di protezione instaurato dalla direttiva Uccelli. La stessa direttiva sembrerebbe invece considerare tale attività come sua parte integrante. L'articolo 1 prevede che gli Stati membri disciplinino anche lo sfruttamento di specie di uccelli e all'articolo 2 indica che gli stessi Stati adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le specie di uccelli a un livello che corrisponde alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative. Le parole "culturali" e "ricreative" sembrano includere l'attività venatoria. Inoltre l'articolo 7 stabilisce regole per il prelievo venatorio, considerando quindi tale attività parte integrante. Alla gestione venatoria sono poi legate tutte quelle azioni di ripristino ambientale a favore delle specie cacciabili, di cui beneficiano anche quelle protette.

Si chiede alla Commissione europea:

1. se intende considerare l'attività venatoria come parte integrante della direttiva e non un'opzione da autorizzare;
2. se, in riferimento al prelievo di specie di uccelli le cui popolazioni sono in declino, la Commissione intenda indicare il preventivo recupero degli habitat e la gestione dei prelievi anziché suggerirne il totale divieto.